



MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TERRALBA

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Allegato P.T.O.F.

D.Lgs 62 del 13/04/2017, DM741 del 03/10/2017, Nota ministeriale 1865 del 10/10/2017

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva (II e III), in via generale, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Da ciò consegue che gli alunni sono ammessi anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione.

La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o mancanti. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.

In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, può anche non ammettere l'alunno alla classe successiva. La non ammissione deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

Per la decisione di non ammissione, diversamente che per la scuola primaria, non è prevista l'unanimità ma la maggioranza.

Se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.

È stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. La valutazione del comportamento, infatti, è ormai espressa tramite un giudizio sintetico.

Resta, invece, in vigore la norma secondo cui è possibile la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998).

**CRITERI DI AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO E ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO**

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei Docenti fissa i criteri che tutti i Consigli di Classe dovranno rispettare per deliberare la non ammissione degli alunni alla classe successiva nella Scuola Secondaria di Primo Grado, nonché all'esame conclusivo del primo ciclo, come previsto dal D.L.gvo 13 aprile 2017, n. 62 e dalla Nota MIUR 10 ottobre 2017, Prot. n. 1865 (*Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione*).

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

L'ammissione alla classe successiva viene conferita all'alunno che:

- in sede di scrutinio finale consegue una valutazione che presenti la sufficienza in tutte le materie; pur in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti, ha dimostrato capacità e impegno nel percorso di studio;
- ha frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio Docenti.

Il Consiglio di Classe pur in presenza di numerose carenze nelle diverse discipline può decidere di ammettere alla classe successiva l'alunno considerando la sua situazione personale ed il suo percorso di crescita formativo ed educativo.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

È ammesso all'Esame di Stato conclusivo l'alunno che:

- in sede di scrutinio finale consegua una valutazione che presenti la sufficienza in tutte le materie; pur in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti, abbia dimostrato capacità e impegno nel percorso di studio;
- abbia frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio Docenti;
- abbia partecipato alle prove nazionali predisposte dall'Invalsi;
- non sia incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR 249/1998.

Il Consiglio di Classe pur in presenza di numerose carenze nelle diverse discipline può decidere di ammettere alla classe successiva l'alunno considerando la sua situazione personale ed il suo percorso di crescita formativo ed educativo.

GIUDIZIO DI AMMISSIONE

Valutato l'intero percorso della secondaria di primo grado, all'alunno ammesso si attribuisce il giudizio di ammissione, secondo i parametri sotto indicati:

- valutazioni in ciascuna disciplina ottenute a conclusione dell'anno Scolastico;
- livello di partenza;
- livello di conseguimento degli obiettivi educativi e cognitivi;
- evoluzione del processo di apprendimento;
- impegno profuso per superare eventuali carenze e difficoltà, metodo di studio;
- partecipazione alle varie attività didattiche, condizionamenti socio-ambientali;
- socializzazione e collaborazione;
- evoluzione della maturazione personale.

Vengono discusse caso per caso le situazioni in cui l'alunno presenta ancora gravi lacune, dovute ad una negativa situazione di partenza, ma ha dimostrato impegno e un parziale recupero della situazione.

NON AMMISSIONE

La non ammissione alla classe successiva e/o all'Esame di Stato viene presa in considerazione quando la preparazione risulta deficitaria e manchevole, e in particolare quando l'alunno presenta gravi insufficienze in diverse discipline tali da compromettere il suo percorso educativo ed il suo successo formativo

Pertanto un/una alunno/a viene dichiarato/a non ammesso/a alla classe successiva e/o all'esame di Stato qualora si verificano le seguenti situazioni:

- L'alunno/a presenta notevoli carenze e non ha raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento propri delle singole discipline in più materie con insufficienze gravi.
- L'alunno/a ha avuto una partecipazione discontinua al dialogo educativo, per cui le gravi carenze ancora presenti sono attribuibili a scarso impegno e disinteresse per le attività didattiche, nonostante le continue sollecitazioni dei docenti della classe e l'impegno profuso dagli stessi in azioni di recupero.
- L'alunno/a non è in possesso di abilità fondamentali o non ha colmato le lacune di base evidenziate nella situazione di partenza, per cui non potrebbe con profitto affrontare la classe successiva.
- L'alunno/a, certificato/a in base alla legge 170, non raggiunge gli obiettivi minimi essenziali previsti nel proprio PDP.
- L'alunno/a, certificato/a in base alla legge 104, non raggiunge gli obiettivi minimi previsti nel proprio PEI.